



Consiglio
Notarile
Belluno

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2024 - 2026**

Approvato il 16.01.2024

*ai sensi dell'art. 1, della L. n. 190/2012, del P.N.A.
e della Determinazione A.N.AC. n. 777/2021*

INDICE

PARTE GENERALE

1. BREVE PREMESSA. IL CONTESTO NORMATIVO E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

- 1.1.** Il contesto normativo e la prassi di riferimento in generale
- 1.2.** Il contesto normativo e la prassi di riferimento per gli ordini professionali
- 1.3.** Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”
 - 1.3.1.** La definizione di “corruzione”
 - 1.3.2.** La definizione di “trasparenza”

2. ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT

- 2.1.** Struttura del Piano
- 2.2.** Obiettivi strategici dell’organo di indirizzo ex art. 1, co. 8, l. n. 190/2012

3. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

5. ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

- 5.1.** Organo di indirizzo politico: (Consiglio Notarile)
- 5.2.** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
 - 5.2.1.** Funzioni
 - 5.2.2.** Requisiti di indipendenza e poteri del RPCT
 - 5.2.3.** Supporto conoscitivo e operativo
 - 5.2.4.** Tutele del RPCT
 - 5.2.5.** Responsabilità
 - 5.2.6.** Sostituto temporaneo del RPCT
- 5.3.** Consiglieri responsabili di attività delegate dal Consiglio Notarile
- 5.4.** Personale e collaboratori del CND di Belluno
- 5.5.** Altri incarichi

SEZIONE I | Prevenzione della Corruzione

6. GESTIONE DEL RISCHIO

- 6.1.** Introduzione
- 6.2.** I principi della gestione del rischio
- 6.3.** I principi per la redazione del PTPCT del P.N.A. 2019
- 6.4.** Analisi del contesto
 - 6.4.1.** Analisi del contesto esterno
 - 6.4.2.** Analisi del contesto interno
 - 6.4.3.** Il Consiglio Notarile di Belluno
 - 6.4.4.** Aree di rischio e mappatura dei processi
- 6.5.** Valutazione del rischio
- 6.6.** Trattamento del rischio
 - 6.6.1.** Misure generali
 - 6.6.2.** Misure specifiche

SEZIONE II | Trasparenza

7. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- 7.1.** Principi e linee direttrici del CND di Belluno

- 7.2. La Sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”
- 7.3. Articolazione della responsabilità in tema di trasparenza
- 7.4. Obiettivi di trasparenza amministrativa da garantire
- 7.5. Accesso civico
- 7.6. Formazione, informazione e Giornata della Trasparenza
- 7.7. Bilanciamento trasparenza e *data protection*

DISPOSIZIONI FINALI

8. SISTEMA DISCIPLINARE

9. MONITORAGGIO DEL PTPCT

- 9.1. Monitoraggio e aggiornamento del Piano
 - 9.1.1. Metodologia sottostante al monitoraggio
 - 9.1.2. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione
 - 9.1.3. Rendicontazione in merito al monitoraggio del Piano e delle misure con riferimento all’anno 2023
- 9.2. Riesame
- 9.3. Flussi informativi da e verso il RPCT

10. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO

- 10.1. Aggiornamento del PTPCT
- 10.2. Approvazione del PTPCT

ALLEGATI

Allegato 1 | *Gestione del rischio*

Allegato 2 | *Obblighi di pubblicazione*

1. BREVE PREMESSA. IL CONTESTO NORMATIVO E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

Tenuto conto della complessità della materia e al preciso fine di favorire la comprensione - per qualunque lettore (interno o esterno dell'Ente) - del presente Piano nonché, al tempo stesso, di contestualizzare quanto più possibile le misure ivi previste, si ritiene dirimente una (seppur breve) introduzione sul quadro regolatorio di riferimento, laddove si richiamano le definizioni di “corruzione” e “trasparenza”, quali fondamenti della strategia di contrasto dei rischi da gestire presso il singolo Ente.

*** **

1.1. Il contesto normativo di riferimento in generale.

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, c.d. “**Legge Anticorruzione**”, ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, a garantire la massima trasparenza dell'organizzazione e dell'attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Il perimetro segnato dalla l. n. 190/2012 è stato attuato, sul versante normativo, con quattro principali decreti, emanati nel corso del 2013, e precisamente:

- Il **Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012** (“*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”);
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), c.d. “**Decreto Trasparenza**”, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e recentemente modificato ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi di (i) pubblicazione sui propri siti informatici inerenti alle rispettive organizzazioni e attività e, specularmente, (ii) adottare misure idonee a garantire l'accesso civico - semplice e generalizzato - ai dati, ai documenti e alle informazioni, a seconda dei casi, che siano o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013** (“*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”), entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (“*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012*”).

I provvedimenti di cui sopra sono stati meglio precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), a seguire sintetizzata.

Segnatamente, mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/12, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A. 2013), a valere per il triennio 2013 - 2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell'ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.

Successivamente all'Aggiornamento 2015 è intervenuto il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*).

Con tale importante Riforma, il legislatore ha, in più punti, modificato l'originario quadro normativo, apportando significative modifiche sia alla l. n. 190/2012 che al D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto l'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un **unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto di riforma è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'Ente sottoposto alla disciplina in questione. Altra significativa novità introdotta dal Correttivo è rappresentata dall'introduzione del sopra citato **“accesso civico generalizzato”** (per il quale si rinvia alla Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT), secondo il modello del c.d. FOIA (*Freedom of Information Act*), aggiuntosi all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (c.d. “accesso civico semplice”), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

La riforma del D.Lgs. n. 97/2016 è stata, anche in questo caso, recepita e chiarita nei termini applicativi con il successivo aggiornamento del P.N.A., intervenuto con **Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016** (P.N.A. 2016 - 2018), adottato anche alla luce dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, in occasione della quale è stato affrontato, come si avrà modo di illustrare a breve, il tema dell'applicabilità della disciplina in esame agli ordini e collegi professionali.

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente le *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013”* e le *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'A.N.AC. ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti. Nello stesso senso si pone l'aggiornamento del P.N.A., ossia l'Aggiornamento 2018, approvato con **Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018**.

Successivamente, con il P.N.A. 2019, approvato con **Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019**, l'A.N.AC. ha colto l'occasione per una ricognizione della (significativa) prassi e regolamentazione sinora diramata, e per fornire alcune importanti precisazioni in tema di gestione del rischio e, segnatamente, di metodologie di analisi del rischio, secondo approcci prevalentemente qualitativi.

Nel corso dell'anno 2022, è stato inoltre adottato il documento *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità, in data 2 febbraio 2022, del quale si è tenuto conto per l'aggiornamento del presente Piano.

Il Consiglio dell'A.N.AC. il 17 gennaio 2023, con la Delibera n. 17, ha approvato il P.N.A. 2022. L'A.N.AC. ha suddiviso il P.N.A. 2022 in una parte generale, dedicata al supporto di RPCT e amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e in una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

È stato introdotto il d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e l'A.N.AC. ha adottato le delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023 in materia di Banca dati nazionale

dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, pubblicità legale e obblighi di pubblicazione.

Con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 l'A.N.AC. ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2023 al P.N.A. 2022.

1.2. Il contesto normativo e la prassi di riferimento per gli ordini professionali

Già con la **Delibera A.N.AC. n. 145 del 21 ottobre 2014**, l'Autorità ha ritenuto *“applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”*. Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono *“predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”*.

Con **Nota del 23 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)**, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'A.N.AC. con la citata Delibera, ha segnalato la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione.

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'A.N.AC. *pro tempore*, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella – sostanziale - di verificare se il ruolo del RPCT potesse essere assolto da un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell'ambito del confronto così avviato, il CNN ha proceduto all'adozione della Delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla l. n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall'A.N.AC., nell'ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa.

Nell'attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata Delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN¹ per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere A.N.AC. n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma.

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, il Consiglio Notarile, nel prendere atto di detta decisione, continuava a dare corso agli adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del Referente della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza nella prima riunione utile del Consiglio Notarile tenutasi il 16 dicembre 2015.

A seguito dell'emanazione del citato D. lgs. n. 97/2016 (che ha espressamente previsto gli “ordini professionali” tra i soggetti cui si applica la normativa in analisi), l'Autorità, con la Delibera n. 831 del 3 agosto

¹ Si rileva, peraltro, come il CNN sia da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza (si veda la deliberazione del CNN n. 2/56 del 5 aprile 2008 – in GU n. 177 del 30 luglio 2008 – concernente la definizione dei principi di deontologia professionale dei notai, che si ispira al Codice europeo di deontologia notarile) e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività (si veda il Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220). Sempre sul punto, si segnala, inoltre, come il sito web istituzionale del CNN (www.notariato.it), quanto quello del CND di Belluno (www.consiglionotarilebelluno.it), si configurino come una vera e propria “interfaccia” con l'utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CNN e del CND di Belluno, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio. Ed ancora, al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di “informatizzazione del notariato” volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

2016 (P.N.A. 2016 – 2018), ha, da un lato, confermato la possibilità di nominare, quale RPCT, un Consigliere del Consiglio Notarile Distrettuale; dall'altro, ha individuato più compiutamente le aree di rischio proprie degli ordini professionali, considerando in particolare tre aree di rischio specifiche:

- (i) la formazione professionale continua;
- (ii) il rilascio di pareri di congruità;
- (iii) l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Da ultimo, l'Autorità, con la **Delibera n. 777 del 24 novembre 2021**, è tornata ad occuparsi degli ordini professionali, diramando importanti indicazioni in merito all'applicazione di determinati obblighi inerenti alla disciplina in rassegna. Nel provvedimento in questione, cui si rinvia per evitare appesantimenti del presente documento, sono previste talune semplificazioni e contestualizzazioni di cui tiene conto il presente Piano.

1.3. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”

1.3.1. La definizione di “corruzione”

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nell'approccio alla disciplina in materia di anticorruzione è la definizione stessa di “**corruzione**” intesa dal legislatore della l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.

A tal proposito, coerentemente con quanto già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013, nel P.N.A. si afferma che:

- *“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia.*
- *Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

La definizione “allargata” di corruzione ricomprende, pertanto, quanto segue:

- a) l'intero novero dei **delitti contro la pubblica amministrazione** disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e precisamente:
 - Peculato (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 - bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni di erogazioni pubbliche (art. 316 - ter c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - *bis* c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)
 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)
- b) la c.d. “**maladministration**”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A tal ultimo proposito, già nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, “*occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”. Merita osservare che la definizione in questione è stata confermata, da ultimo, dal P.N.A. 2019.

Quanto precede si pone altresì in coerenza con il concetto di corruzione espresso nella norma UNI ISO 37001:2016 “*Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use*” (in particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come quella serie di comportamenti tesi a “*...offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona*”.

1.3.2. La definizione di “trasparenza”.

Nell'ottica di chiarire l'importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di “**trasparenza amministrativa**”, come declinato dal D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “*intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Tale concetto di trasparenza, come si avrà modo di descrivere nella Sezione “Trasparenza” del presente Piano, è assicurata non solo attraverso la pubblicazione - sul sito istituzionale del Consiglio - di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma anche attraverso:

- 1) la pubblicazione di dati, documenti e informazioni *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- 2) l'accesso civico c.d. “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- 3) l'accesso civico c.d. “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013);
- 4) ulteriori azioni *ad hoc* assunte dall'Ente a tal fine quale, ad esempio, la rappresentazione a cittadini e *stakeholders* dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente medesimo in occasione di appositi momenti di incontro ovvero “Giornate della Trasparenza”.

2. ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT

2.1. Struttura del Piano

In attuazione di quanto sopra, il presente **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) Consiglio Notarile di Belluno (nel seguito “CND”, o anche “Ente”)** illustra le strategie e le metodologie che il RPCT ha elaborato, tenuto conto degli **obiettivi strategici** individuati dall’organo di indirizzo politico (Consiglio Notarile) e con la collaborazione del Presidente, dei Consiglieri coinvolti nel processo di gestione del rischio ovvero di implementazione della trasparenza amministrativa, a valere per il triennio considerato.

Il PTPCT è finalizzato, tra l’altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l’Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d’interessi;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Il presente Piano è così strutturato:

- 1) **Parte generale:** in questa parte è descritta la strategia in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza adottata dal Consiglio Notarile, processo di adozione del Piano e gli obiettivi strategici individuati dall’organo di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012;
- 2) **Sezione I - Prevenzione della corruzione:** in questa Sezione è rappresentata la gestione del rischio del Consiglio Notarile (analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio);
- 3) **Sezione II - Trasparenza:** in questa Sezione sono descritte le misure adottate dal Consiglio Notarile per dare corso agli adempimenti inerenti alla trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione e alimentazione della Sezione “Amministrazione Trasparente”) e reattiva (istituti di accesso);
- 4) **Disposizioni finali:** nella Parte finale è descritto il sistema di monitoraggio del Piano e delle misure di prevenzione, di livello generale e specifico, ivi previste, le iniziative di comunicazione e diffusione nonché il richiamo alla sanzionabilità delle condotte in violazione del Piano medesimo.

2.2. Obiettivi strategici dell’organo di indirizzo ex art. 1, co. 8, l. n. 190/2012

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, *“l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, il Consiglio Notarile, quale organo di indirizzo dell’Ente, ha individuato, con riferimento al triennio 2023-2025, i seguenti obiettivi strategici:

OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	OBIETTIVI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO <i>Ottimizzazione del coordinamento tra i diversi presidi di controllo interno al CND (intesi come controlli, regolamenti e procedure interne) e le misure di prevenzione adottate in attuazione della normativa in materia di anticorruzione</i>	PERCORSI FORMATIVI MIRATI <i>Avvio dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulla gestione operativa della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione sulla Sezione «Amministrazione Trasparente») e reattiva (accesso documentale / civico, semplice e generalizzato), anche nel bilanciamento con la disciplina in tema di data protection</i>
PERCORSI FORMATIVI MIRATI <i>Avvio dei percorsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle dinamiche del CND e delle novità normative e di prassi sopravvenute</i>	AZIONI DI REGOLAMENTAZIONE <i>Adozione di un Regolamento Unico di Accesso ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1309/2016, di disciplina delle diverse forme di accesso agli atti, documenti e informazioni detenute dal CND</i> (DA CONFERMARE)
	IMPLEMENTAZIONE DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE <i>Ricognizione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione e dei c.d. «dati ulteriori» (i.e. non già oggetto di pubblicazione obbligatoria) del CND, potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders, e contestuale implementazione del sito istituzionale (obiettivo ex lege)</i>

3. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il presente PTPCT è stato redatto a cura del RPCT del CND di Belluno sotto gli indirizzi diramati dal Consiglio Notarile (cfr. quanto sopra, per la definizione degli obiettivi strategici di cui all'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012).

Con riferimento al triennio 2024-2026, il confronto sulle misure da adottare in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è avvenuto nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, attraverso interlocuzioni di approfondimento tra il RPCT e il Consiglio Notarile.

Il Piano è stato adottato con Determina del Presidente, successivamente sottoposta alla ratifica del Consiglio Notarile nella prima seduta utile, ed infine pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", Macrofamiglia "Altri contenuti", Sottosezione "Prevenzione della Corruzione".

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- i componenti del CND;
- tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nell'Ente, ivi compresi coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- tutti coloro che intrattengono con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con l'Ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- coloro i quali operano su mandato o per conto dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili quali, ad esempio, i consulenti.
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse dell'Ente.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto dell'Ente, i contratti che ne regolano i rapporti prevedono specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente PTPCT. Tali clausole sono proposte e periodicamente aggiornate dal RPCT.

5. ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

5.1. Organo di indirizzo politico: (Consiglio Notarile).

L'organo di indirizzo politico dell'Ente e, in particolare, il Consiglio Notarile, in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, svolge le seguenti funzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 nomina il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi fornite;
- 3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Non essendo presente nell'Ente personale dipendente in possesso dei requisiti professionali e giuridici utili ad assolvere al ruolo del RPCT, il Consiglio Notarile ha nominato, quale RPCT, un Consigliere privo di poteri o deleghe.

Con delibera del Consiglio Notarile del 26 febbraio 2022, il **Notaio Stefano Stivanello**, consigliere, è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente.

Salvo quanto precisato nel corrispondente atto di nomina e qui richiamato, in merito al ruolo, alle funzioni e ai poteri del RPCT, si rinvia agli Allegati 1 e 2 al P.N.A. 2018 (Delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018) come richiamati dal P.N.A. 2019 e dall'Allegato 3 al nuovo PNA 2022, cui si adegua il presente Piano.

5.2.1. Funzioni.

Ai sensi della l. n. 190/2012, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- predispone e propone al Consiglio Notarile, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
- segnala al Consiglio Notarile e al soggetto che svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ove diverso dal RPCT, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al soggetto competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica, d'intesa con il Consiglio Notarile e con il personale competente e nei limiti in cui sia stata effettivamente programmata la misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012) o, comunque, l'operatività di misure alternative, quali la c.d. "segregazione delle funzioni";

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT (art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 190/2012);
- comunica a tutti i Consiglieri e ai dipendenti dell'Ente le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno (o, comunque, entro il diverso termine indicato dall'A.N.AC.), recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito *web* dell'Ente (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riferisce al Consiglio Notarile sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023;

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che dell'Ente, siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 all'A.N.AC., all'A.G.C.M. ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ("Amministrazione Trasparente"), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala al Consiglio Notarile, al soggetto al quale sono attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (ove diverso dal RPCT), all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, agli organi disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- provvede all'aggiornamento della Sezione "Trasparenza" del presente PTPCT all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con la sezione "Prevenzione della Corruzione" del PTPCT medesimo;
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede al soggetto all'uopo individuato competente dell'Ente le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico "generalizzato" (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013).
- si pronuncia sulle istanze di riesame a fronte del provvedimento emesso dell'Ente di diniego, totale o parziale, di accesso civico "generalizzato" ovvero in caso di mancato riscontro alle istanze di tal fatta (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).

Le sopracitate funzioni del RPCT sono riportate anche nell'Allegato 3 "Il RPCT e la struttura di supporto" al nuovo PNA 2022 (Delibera n. 7 A.N.AC. del 17 gennaio 2023).

5.2.2. *Requisiti di indipendenza e poteri del RPCT.*

Il RPCT è indipendente ed autonomo. Egli rendiconta esclusivamente al Consiglio Notarile ovvero alle Autorità esterne in merito all'attività svolta.

Il RPCT, al fine di salvaguardarne l'indipendenza, non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ad altri esponenti dell'Ente.

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPCT del CND di Belluno sono attribuiti i seguenti poteri:

- in caso di segnalazioni o, comunque, nel caso in cui abbia notizia di presunti fatti illeciti che coinvolgano l'Ente, e nei limiti di quanto precisato dalla citata Delibera A.N.AC. n. 840/2018, chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i Consiglieri / dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità;
- chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato atti ovvero posto in essere attività, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze - di fatto e di diritto - che hanno condotto alla scelta assunta;
- effettuare, anche con l'ausilio di eventuali organi di vigilanza costituiti *ad hoc* dall'Ente, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione del PTPCT, l'introduzione di meccanismi di monitoraggio in relazione ad eventuali (ed anche solo potenziali) ipotesi di conflitto di interessi, anche mediante la formulazione di proposta di adozione di specifica procedura in tal senso;
- valutare le eventuali segnalazioni / reclami anonimi e non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini nei limiti in cui evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 33/2013;
- ogni altro potere espressamente conferito dalla legge al RPCT.

5.2.3. *Supporto conoscitivo e operativo.*

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate *ex lege* al RPCT implica, anzitutto, che tutti i Consiglieri e i dipendenti dell'Ente attuino - correttamente e sollecitamente - le indicazioni diramate dal medesimo RPCT.

L'attività del RPCT deve essere supportata ed affiancata - con continuità e la massima efficacia - dal Consiglio Notarile e da tutti i dipendenti, i quali sono obbligati, a pena di sanzione disciplinare, a garantire i flussi informativi disciplinati dal PTPCT.

Ove ne ricorrano i presupposti o ve ne sia la necessità, anche al fine di favorire il tempestivo intervento del Consiglio Notarile ad ulteriore ausilio del RPCT, quest'ultimo redige - su richiesta del primo - una rendicontazione di sintesi in merito alle attività espletate e alle eventuali criticità riscontrate, anche in termini di "scarsa collaborazione" da parte del personale tenuto agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

Al fine di garantire verso il RPCT un adeguato e continuo supporto formativo, il CND di Belluno - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPCT percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l'implementazione dei modelli di gestione del rischio), verticalizzata sulle caratteristiche dell'Ente, quale ente pubblico non economico, afferente al *genus* degli ordini professionali.

L'Ente assicura verso il RPCT le risorse - materiali, ivi compresa la previsione di un adeguato budget, nonché umane, di ausilio trasversale al suo operato - e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell'ambito dell'aggiornamento annuale del PTPCT, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal Piano medesimo.

5.2.4. *Tutele del RPCT.*

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine il CND di Belluno adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPCT, come raccomandato dall'Autorità, ha una durata non inferiore a 3 anni (nel caso in cui il RPCT sia un Consigliere, coincide con la durata della carica in questione);
- b) l'incarico è rinnovabile;
- c) il RPCT può essere revocato solo per giusta causa;
- d) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto dal P.N.A.;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. **c)** e **d)**, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'A.N.AC. della revoca affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace;
- f) inoltre, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, co. 7, della l. n. 190/2012, così come modificata dal D. Lgs. n. 97/16, eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate all'A.N.AC., che può chiedere informazioni ed agire ai sensi del citato art. 15, anche alla luce della specifica disciplina contenuta nel *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”*.

5.2.5. Responsabilità.

Nei limiti di concreta applicabilità verso gli enti pubblici non economici, quale è il CND di Belluno, il RPCT risponde delle responsabilità previste dalla vigente legislazione, in particolare come disciplinate dalla l. n. 190/2012 e collegata normativa e prassi d'attuazione.

Si applicano, in ogni caso, le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al codice deontologico ovvero, nel caso in cui il RPCT sia un dipendente, al CCNL di riferimento dell'Ente.

5.2.6. Sostituto temporaneo del RPCT

In caso di - temporanea ed improvvisa - assenza del RPCT in carica, le relative funzioni sono assolve dal Consigliere, privo di deleghe o poteri gestionali, anagraficamente più anziano.

Qualora l'assenza si dovesse tradurre in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT, sarà compito del Consiglio Notarile attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

5.3. Consiglieri responsabili di attività delegate dal Consiglio Notarile.

Anche in attuazione di quanto previsto dall'All. 1 al P.N.A. 2019, i Consiglieri, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività informativa nei confronti del RPCT, del Consiglio Notarile e, ricorrendone i presupposti, dell'Autorità giudiziaria;
- b) partecipano alla formazione obbligatoria e al processo di gestione del rischio, e segnatamente attuano le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- c) propongono le misure di prevenzione al RPCT;
- d) assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte dei dipendenti afferenti all'area di competenza;
- e) assicurano il reperimento e l'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini dell'alimentazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, e in ogni caso, ove tenuti in tal senso, garantiscono il tempestivo e regolare

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, co. 3, D. Lgs. 33/2013);

- f) gestiscono, anche nel coordinamento con il soggetto all'uopo incaricato e/o con il RPCT, le istanze di accesso civico "generalizzato" di loro competenza (art. 43, co. 4, D.Lgs. 33/2013);
- g) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, l. 190/2012)

5.4. Personale e collaboratori del CND di Belluno.

Allo stato il CND di Belluno non ha in organico personale dipendente. Nel caso di eventuali assunzioni, i dipendenti saranno tenuti a:

- a) osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- b) partecipare, ove richiesto, al processo di gestione del rischio;
- c) segnalare le situazioni di illecito al RPCT, ciascuno per la rispettiva sfera di competenza;
- d) concorrere alla pubblicazione dei dati / documenti / informazioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- e) segnalare personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato.

5.5. Altri incarichi

Il CND di Belluno non ha attualmente deliberato di procedere all'indizione di bandi di gara, tuttavia ha nominato il Notaio Maurizio Malvagna quale R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante).

Il Notaio Malvagna ricopre anche l'incarico di Responsabile della Transizione Digitale (figura prevista dall'art. 17 del Codice di Amministrazione Digitale).

Attualmente ricopre l'incarico di responsabile della Protezione dei Dati (DPO), la Ditta Jurel SRL di Noventa Padovana, che ha individuato quale Referente il Signor Germano Baggio.

6. GESTIONE DEL RISCHIO

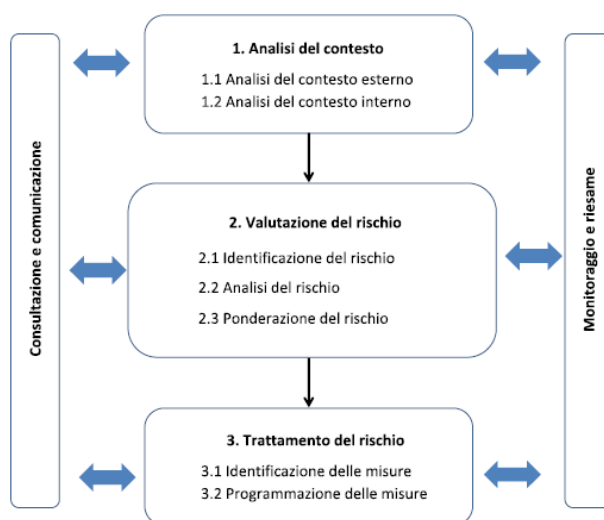
6.1. Introduzione.

Il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione del CND di Belluno, della dimensione, del contesto operativo e delle attività concretamente assolte dall'Ente, con tutte le implicazioni che ne conseguono, anche in termini di capacità di bilanciare l'implementazione della strategia preventiva dei rischi corruttivi con l'esigenza di garantire la speditezza dell'attività istituzionale.

Segnatamente, nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ente tiene conto delle proprie peculiarità di "ente pubblico non economico" (su cui si dirà a breve) e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'Ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio Notarile) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali nell'ambito di un ente territoriale finanziato per il tramite del contributo dei propri iscritti ("autofinanziamento").

Tanto premesso, la gestione del rischio - coerentemente con le indicazioni diramate dall'A.N.AC., da ultimo con l'all. 1 al P.N.A. 2019 e confermate dagli Orientamenti 2022 - ha ripercorso, come per i precedenti anni, le fasi a seguire riepilogate.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



6.2. I principi della gestione del rischio

I principi fondamentali che governano la gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A. (cfr. Allegato 6 al P.N.A. 2013, la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 e, da ultimo, il P.N.A. 2019), come ricavati dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000.

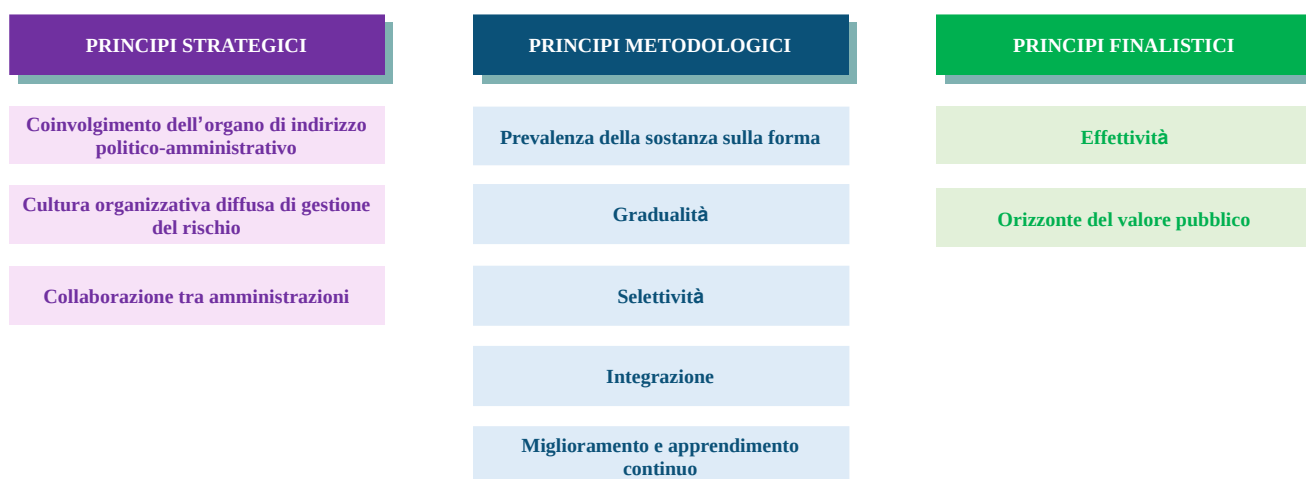
In particolare, in base ai suddetti principi, la gestione del rischio:

- contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione dell'Ente;
- aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

- tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- è sistematica, strutturata e tempestiva;
- si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- tiene conto dei fattori umani e culturali;
- è trasparente e inclusiva;
- è dinamica;
- favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione;
- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è parte integrante del processo decisionale;
- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- è un processo di miglioramento continuo e graduale;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

6.3. I principi per la redazione del PTPCT del P.N.A. 2019.

L'A.N.AC. con il P.N.A. 2019, ha individuato i principi cardine per la redazione del PTPCT e per la gestione del rischio, come a seguire sintetizzati.



6.4. Analisi del contesto.

La **Fase 1** del processo di gestione del rischio attiene all'analisi del contesto attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente anche in relazione alle variabili proprie del contesto territoriale in cui opera il medesimo.

A tal proposito, il P.N.A. 2019, richiede di analizzare:

- il **contesto esterno**, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

In tal senso, vanno considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, per poter indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

- il **contesto interno**, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Ente, e conduce alla mappatura dei processi (c.d. *core* o "istituzionali" e *no core* o "strumentali").

6.4.1. *Analisi del contesto esterno.*

AI fini dell'analisi del contesto esterno sono stati esaminati i dati elaborati dalle Relazioni diramate dall'A.N.AC. (in particolare, i dati afferenti alla Regione Veneto), dal Ministero dell'Interno, dalle banche dati ISTAT, dalla stessa Regione Veneto, ed infine dai principali quotidiani e notiziari al fine di (i) riflettere sui possibili rischi esterni e, al contempo, (ii) individuare i portatori di interessi che potrebbero incidere sull'operatività del CND di Belluno.

Le fonti consultate dal RPCT per la disamina del contesto esterno sono agli atti dell'Ufficio del RPCT.

Il RPCT ha fatto altresì riferimento ai dati presenti nella *dashboard* di A.N.AC. relativa agli indicatori di contesto.

In base alle fonti statistiche dell'Istat aggiornate a dicembre 2023², non ancora aggiornate per il 2024, nella provincia di Belluno risiedono 198.105 abitanti, così suddivisi:

- 96.704 maschi
- 101.401 femmine,

La popolazione di origine straniera della provincia conta 12.199 unità, di cui:

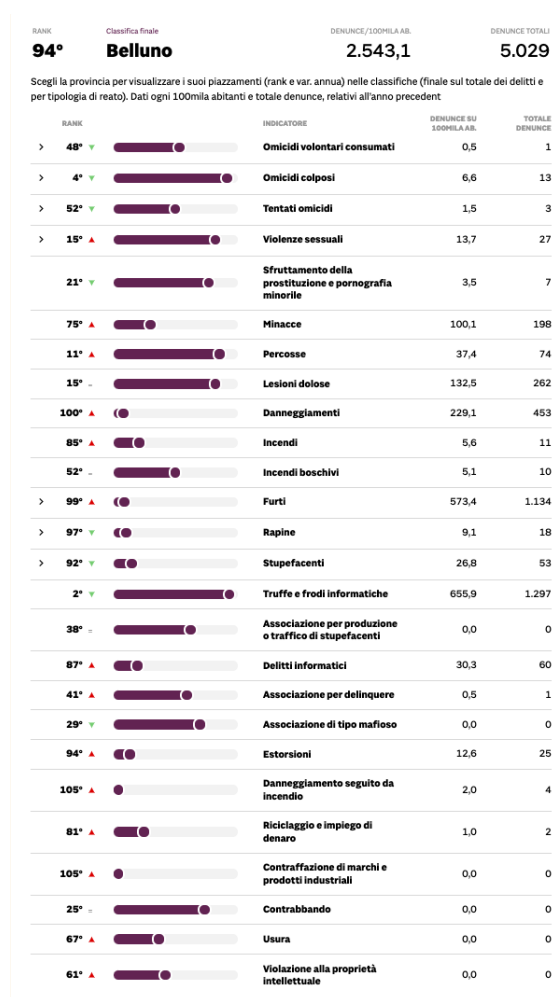
- 6.888 maschi;
- 12.100 femmine.

Circa l'indice della criminalità, fondamentale per un'analisi completa del contesto esterno, si riportano le statistiche dei reati stilate dal «Sole 24 Ore»³ per il 2023, che collocano la provincia di Belluno al 94° posto.

Provincia di Belluno – Indici di criminalità 2023

² Fonte: www.demo.istat.it.

³ Fonte: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/belluno>.



Tra i reati maggiormente denunciati vi sono i delitti contro il patrimonio (ad esempio: furti, danneggiamenti, truffe e frodi informatiche) e i delitti contro la persona (minacce, lesioni). Negli ultimi cinque anni il trend relativo all'indice della criminalità è relativamente costante:

- 2019 97° posto;
- 2020 91° posto;
- 2021 85° posto;
- 2022 84° posto.

Tanto premesso, dalla suddetta disamina, emerge come i riferimenti (interlocutori esterni/*stakeholders*) dell'Ente sono così riepilogabili:

- Notai dei Distretti e non;
- Praticanti Notai;
- Consiglio Nazionale del Notariato;
- Notartel;
- Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie;
- Altri Ordini e Collegi professionali;
- Co.Re.Di;
- ulteriori Amministrazioni Pubbliche (es. Università), anche sovranazionali (Enti finanziatori) ed Enti istituzionali (es. Autorità di Vigilanza, fra tutte l'A.N.AC.), con le quali l'Ente è in rapporto;

- professionisti, consulenti e collaboratori esterni;
- enti, associazioni e imprese con i quali l'Ente si rapporta in termini di confronto istituzionale o rapporto propriamente contrattuale (appaltatori) o, ancora, convenzionale.

In base a quanto precede, e coerentemente alle finalità proprie dell'analisi del contesto esterno, come declinate dall'Autorità, si riporta una **rappresentazione di sintesi dei principali rischi esterni** evidenziati e delle azioni di contrasto che l'Ente intende attuare a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni *core* e strumentali.

CONTESTO ESTERNO				
Rischi esterni	RATING (alto/medio/basso)	Aree dell'Ente potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione	Responsabile della misura di prevenzione
▪ Potenziali pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità ovvero da soggetti appartenenti a partiti politici o, ancora, <i>lobbies</i> ▪ Potenziali condotte illecite di utenti ovvero azioni di istigazione alla corruzione o a violazione di norme etiche da parte dei componenti dell'Ente, nonché di eventuali dipendenti ▪ Richieste dell'utenza volte ad ottenere la complicità dei componenti dell'Ente, nonché di eventuali dipendenti per la commissione di reati (es. diffusione illecita di dati personali, riciclaggio, etc.)	MEDIO - BASSO	▪ Consiglio Notarile ▪ Tesoreria ▪ Segreteria	Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali tentativi di reato	Consiglio Notarile, RPCT
			Azioni volte alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità nei rapporti esterni con clienti e fornitori: ▪ Adeguamento della contrattualistica ▪ Adozione e aggiornamento costante del Codice Etico ▪ Consultazione pubblica del presente Piano e condivisione con gli <i>stakeholders</i>	RPCT

Nel prosieguo del presente Piano sono riportate le ulteriori azioni di livello generale concepite nell'ottica di gestire anche i versanti afferenti al contesto esterno dell'Ente.

6.4.2. Analisi del contesto interno.

L'analisi del contesto interno si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa del singolo ente destinatario delle prescrizioni della l. n. 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. "mappatura dei processi").

In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi o di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione di aree che, in considerazione delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi.

In proposito, la Legge Anticorruzione e il P.N.A. (cfr., in particolare, la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, con previsioni confermate, da ultimo, dal P.N.A. 2019) individuano le seguenti aree di rischio c.d. "generali e obbligatorie":

- A) personale;
- B) contratti pubblici;

- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- E) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- F) incarichi e nomine;
- G) affari legali e contenzioso.

L'A.N.AC. ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di rischio "specifiche" facenti capo ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.

Per quanto concerne, in particolare, gli ordini e i collegi professionali, nel P.N.A. 2016 – 2018, l'Autorità ha individuato **tre macro-aree di rischio specifiche**. Per ciascuna area sono state individuate, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione.

In particolare, le aree di rischio specifiche individuate dall'A.N.AC. sono le seguenti:

- H) la formazione professionale continua;
- I) il rilascio di pareri di congruità (nei limiti dello svolgimento di tale attività da parte del Consiglio Notarile a seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- J) l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Per ciascuna delle suddette tre aree di rischio, si riporta di seguito l'elenco dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione proposto in termini generali dall'ANAC, del quale si è operata una specifica e concreta valutazione di pertinenza, alla luce della disciplina propria dell'ordinamento notarile e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dell'Ente, in particolare ai fini dell'adozione delle più opportune e congruenti misure di prevenzione, come appresso riportata.

Tale ricostruzione - si sottolinea - merita di essere "*contestualizzata*" alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della *professione notarile*⁴.

⁴ Si riportano, a seguire, alcune considerazioni dirimenti:

1) Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua dei Notai è il "*Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai*" ("Regolamento"), approvato dal CNN l'11 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Con riferimento alla presente area di rischio, l'A.N.AC. si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

- a) esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- d) organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Ebbene, rinviando alla gestione del rischio di cui all'Allegato I al presente Piano, con specifico riguardo al CND, non appaiono pertinenti i suddetti processi di cui alle lettere **a)**, **b)** e **c)**, dal momento che ogni competenza in merito all'esame ed alla valutazione delle domande di autorizzazione degli "enti terzi", diversi dai CND, erogatori di corsi di formazione (processo sub lett. a) è esclusivamente in capo al CNN e non già al CND. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento "Il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso" sul rilascio dell'autorizzazione. Anche il processo sub lett. **b)** - di esame e di valutazione delle offerte formative e di attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti - non compete, per vero, al CND, ma solo al CNN, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. Ed ancora, in merito alla vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (processo sub lett. **c)**) ogni competenza e responsabilità fa capo al CNN, come prevede l'art. 5 del Regolamento, ai sensi del quale "*Il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione. È motivo di revoca o riduzione dei CFP attribuiti la non corrispondenza dell'evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati*".

Di conseguenza, sono estranei al CND anche i possibili eventi corruttivi previsti dall'Autorità con riferimento ai suddetti primi tre processi a rischio.

Poiché, invece, il CND può promuovere attività formative per le quali presentare al CNN domanda di riconoscimento di Crediti Formativi Professionali ("CFP"), assume per esso rilievo il processo di rischio sub lett. **d)** concernente l'organizzazione e lo svolgimento di tali eventi formativi e, conseguentemente, anche il possibile evento corruttivo, da ravvisarsi nella *inefficiente organizzazione e svolgimento di dette attività formative*, ferma restando la significativa mitigazione del rischio sia del processo che dell'evento in esame già assicurata dall'attività di controllo e vigilanza in capo al CNN, di cui si è detto, nonché dalle misure di prevenzione che, al riguardo, lo stesso CNN è tenuto ad adottare.

In particolare, nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento da parte del CND degli eventi formativi per i quali il CNN avesse eventualmente concesso il riconoscimento di CFP, occorrerà porre attenzione alle attività, previste in capo al CND per i notai ad esso iscritti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento:

- di rilascio dell'attestato di partecipazione ai notai interessati, recante indicazione del numero di CFP autorizzati;
- di invio al CNN il giorno successivo all'evento dell'elenco dei partecipanti effettivi;
- di registrazione nella Banca Dati dei CFP del CNN dei CFP risultanti dagli attestati presentati dai notai iscritti al CND e di conservazione degli attestati stessi.

In linea con le indicazioni dell'Autorità, a tale ultimo riguardo, configurano appropriate misure di prevenzione:

- 1) i controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal CNN e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del CNN dallo stesso CND;
- 2) le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNN dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo CND;
- 3) l'introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del CND, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.

2) Adozione pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Pur trattandosi di attività amministrativa, a seguito dell'abrogazione delle tariffe notarili, ormai residuale, l'area di rischio in esame necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Possono al riguardo essere considerati i seguenti eventi rischiosi:

- 1) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, legata alla normativa vigente in materia;

Tanto premesso, sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- all'esame dell'attuale organizzazione dell'Ente;
- all'aggiornamento delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- all'aggiornamento ed implementazione della mappatura dei processi.

Si riportano, a seguire, le risultanze dell'analisi dell'organizzazione e le aree di rischio aggiornate.

6.4.3. Il Consiglio Notarile di Belluno

1) Inquadramento generale

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il CND di Belluno è composto da 5 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2) Attività del CND di Belluno

Il CND di Belluno, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- svolge attività di formazione, aggiornamento e divulgazione;
- rilascia i permessi di assenza;
- valida le parcelle dei notai.

Il CND di Belluno vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del Presidente, procedimento

2) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

3) valutazione erranea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

All'esito della istruttoria compiuta da un Consigliere, il CND approva collegialmente la liquidazione. Il CND verificherà inoltre la fattibilità di una raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

3) Indicazione di notai per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio in questione riguarda, secondo l'Autorità, tutte le ipotesi in cui il CND è interpellato da soggetti pubblici o privati per la nomina, a vario titolo, di notai ai quali conferire incarichi. Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Il tema è particolarmente sensibile. Potrebbero verificarsi casi di condotte da parte dei notai iscritti al CND deontologicamente censurabili, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi.

disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il Consiglio notarile distrettuale del capoluogo della Regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

Il CND di Belluno, inoltre, offre il servizio online di ricerca testamenti. Il servizio è gestito direttamente dal CND ed è accessibile ai soggetti privati che desiderano ricevere informazioni in merito all'esistenza di un testamento, previo pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal CND stesso.

2.1. Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie

Il CND di Belluno partecipa al Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (conosciuto anche come "Comitato Triveneto"). Si tratta del primo Comitato Interregionale nella storia del notariato italiano, costituito l'8 luglio 1956, cui afferiscono tutti i Consigli Notarili delle Tre Venezie rappresentanti delle sedi notarili delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La finalità del "Comitato Triveneto" è il rafforzamento dell'organizzazione del notariato delle Tre Venezie, mediante l'accrescimento dell'efficienza, nell'ottica dello svolgimento della propria pubblica funzione di garante della legalità al servizio dei cittadini e dello Stato.

3) Natura giuridica e riconducibilità alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 si configura, come già osservato in precedenza, quale **ente pubblico non economico**, come tale pienamente soggetto alla disciplina in analisi ai sensi del combinato disposto tra art. 1, co. 2-bis, della l. n. 190/2012 e art. 2-bis, del D. Lgs. n. 33/2013.

4) Organizzazione.

Il CND di Belluno è così strutturato:

- **Presidente**
- **Segretario**
- **Tesoriere**
- **Consiglieri**

Stante le ridotte dimensioni del distretto, il CND di Belluno ha soltanto attribuito, al suo interno, le cariche previste istituzionalmente (Presidente, Segretario, Tesoriere) e quelle tempo per tempo previste da normativa vigente.

La funzione di Consigliere viene svolta gratuitamente e senza alcun corrispettivo, neanche attraverso gettoni di presenza e senza alcun rimborso forfettario.

L'Ente si avvale inoltre della collaborazione di consulenti esterni:

- Data Protection Officer (DPO);
- Consulenti su determinate materie (diritto amministrativo, diritto civile e penale) ⁵;

⁵ Si precisa che la scelta di professionisti, consulenti e fornitori avviene nel rispetto del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e delle linee guida dell'A.N.A.C. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di affidamenti di importo sotto la soglia prevista dall'art. 35 del codice appalti (Euro 40.000,00), il CND si avvale della procedura semplificata prevista dall'art. 36 del citato codice. A partire dal 1° luglio 2023 saranno efficaci le nuove disposizioni previste dal d.lgs. n. 36 del 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", nello specifico l'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea".

- Società informatica per la gestione del sito istituzionale.

6.4.4. Aree di rischio e mappatura dei processi.

I processi del CND di Belluno sono distinti in due macro-aree di attività:

- **istituzionali**, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dall’Ente in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- **strumentali**, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Processi inerenti alle macro aree “istituzionali”	Processi inerenti alle macro aree “strumentali”
• Iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti	▪ Affidamento di lavori, servizi e forniture
▪ Verifica dell’adempimento degli obblighi di formazione continua	▪ Incarichi e nomine
	▪ Indicazione di notai per lo svolgimento di incarichi
	▪ Riscossione tassa consiliare
	▪ Gestione delle entrate, spese e patrimonio
	▪ Validazione delle parcelle notarili
	▪ Iscrizione a ruolo dei notai
	▪ Rilascio certificati avvenuta pratica
	▪ Tenuta del registro dei praticanti
	▪ Rilascio permessi di assenza
	▪ Rilascio certificati di avvenuta pratica
	▪ Erogazione dell’attività formativa

Il dettaglio dei processi correlati alle Aree di rischio, secondo la tassonomia dell’Autorità, di cui sopra è riportato nell’**Allegato 1 al presente Piano**, recante la “**Gestione del rischio**”.

6.5. Valutazione del rischio.

Nell’ambito della **Fase 2**, sulla base della mappatura dei processi aggiornata, è stata verificata, la validità della valutazione dei rischi, come svolta in occasione delle pregresse programmazioni.

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto fasi:

- 1) **Identificazione dei rischi**: l’identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, dell’Ente. Tale identificazione si traduce nell’indicazione degli “eventi rischiosi” che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull’Ente.

In ogni caso, gli affidamenti avvengono nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Gli affidamenti ai medesimi professionisti, talora in parziale deroga al criterio di rotazione, sono giustificati, in particolare per gli avvocati, dalla peculiarità delle materie trattate (disciplinare notarile e diritto amministrativo nel particolare settore ANTITRUST) richiedente un alto grado di specializzazione, dalla soddisfazione per l’opera svolta nell’espletamento degli incarichi pregressi (generalmente portati a compimento con l’accoglimento delle ragioni del CND di Belluno di fronte agli organi giurisdizionali) e dal contenimento dei costi.

- 2) **Analisi dei rischi:** l'analisi dei rischi consiste - a seguito delle innovazioni introdotte dall'all. 1 al P.N.A. 2019 - in un giudizio qualitativo in merito al *rating* da attribuire al singolo rischio considerato, formato all'esito dell'applicazione di determinati indicatori ("valore complessivo del rischio").

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le **cause del verificarsi di eventi corruttivi** (c.d. fattori abilitanti) e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli; segnatamente, sono stati identificati i seguenti fattori abilitanti, come richiamati dall'Autorità:

- *manca di misure di trattamento del rischio e o controlli*
- *manca di trasparenza*
- *eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento*
- *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*
- *scarsa responsabilizzazione interna*
- *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*
- *inadeguata diffusione della cultura della legalità*
- *manca attuazione del principio di distinzione tra politica (C.d.A.) e amministrazione*

- definire quali siano gli **eventi rischiosi** più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi (c.d. registro dei rischi).

- 3) **Ponderazione dei rischi:** l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come ribadito ancora nell'all. 1 al P.N.A. 2019.

Per il corrente anno, in ottica di approccio graduale, la valutazione del rischio è stata condotta, sulla base della metodologia ispirata a criteri di "**prudenzialità**" di cui al P.N.A. 2019, fondata sulle seguenti linee progettuali:

- a) identificazione di **n. 7 indicatori** per l'analisi del rischio inerente, tratti in parte dalle esemplificazioni dell'A.N.AC., in parte da riflessioni interne volte a semplificare l'applicazione della metodologia e a meglio declinarla al contesto del Consiglio;

INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7
IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È GESTITO SOLIDAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMINISTRAZIONE, ACCERTATI DAL CND (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A CND IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI

- b) valorizzazione di ciascun indicatore in termini di rilevanza "**basso**" (verde), "**medio**" (giallo), "**alto**" (rosso);
- c) articolazione dell'analisi in (i) analisi del rischio *inerente* (o rischio lordo) e rischio *residuo* (o rischio netto);

RISCHIO INERENTE	Rischiosità che non tiene conto delle misure. di prevenzione generali e specifiche in essere presso il CND
RISCHIO RESIDUO	Rischiosità che tiene conto delle misure. di prevenzione generali e specifiche in essere presso il CND e sul quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischio risulti ancora stimato in "MEDIO"

- definizione del “**valore complessivo del rischio inerente**” quale media tendenziale delle valutazioni qualitative rese in relazione ai singoli indicatori, sebbene non in via meccanicistica siccome ispirata al criterio di “prudenzialità” ed aperta possibilità a forme di ponderazioni correttive anche su iniziativa del RPCT;
- valorizzazione non solo dei rischi, ma anche della efficacia delle misure di prevenzione (i.e. a contenimento dei primi) in termini di misura “migliorabile”, “adeguata” e “molto adeguata”;
- l’attribuzione del *rating* di rischio in relazione al singolo processo è oggetto di specifica **motivazione**.

Detta metodologia prevede che le valutazioni siano rese, con cadenza annuale, dai singoli responsabili dei processi considerati (c.d. “*risk self assessment*”), ai quali - anche in occasione dei percorsi formativi - vengono rappresentati gli strumenti di cui si è dotato il CND di Belluno per l’esecuzione dell’analisi.

Il RPCT verifica la coerenza e, prima ancora, la correttezza delle valutazioni svolte dai singoli Responsabili intervenendo in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudenziali, ove necessario.

Alla luce delle operazioni di cui sopra, è adottato il seguente **schema logico**, che sarà oggetto di *continuo* miglioramento ed implementazione negli anni a venire:

In merito alle risultanze della valutazione del rischio così operata si rinvia al già richiamato **Allegato n. 1 al presente PTPCT**.

FASE 1 - IDENTIFICAZIONE RISCHIO					FASE 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)								VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)								
						AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)		
AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	
AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	AMBITO	PROCESSI IDENTIFICATI (RISCHIO INERENTE)	PROCESSI	INDICATORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO RESIDUO)	

6.6. Trattamento del rischio.

Nell’ambito della **Fase 3** si è proceduto alla identificazione delle misure di prevenzione in osservanza delle recenti indicazioni di prassi e, comunque, a quanto previsto, per gli ordini e i collegi professionali dal P.N.A. (nei suoi aggiornamenti) nonché, più di recente, dalla Delibera A.N.AC. n. 777/2021.

In generale, secondo gli indirizzi dell’Autorità, il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi e tiene conto delle priorità emerse in occasione della precedente sotto fase di ponderazione del rischio.

L’Autorità, a tal fine, distingue tra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’organizzazione e sulla struttura dell’Ente, e “**misure specifiche**”, così denominate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati in occasione della fase di valutazione del rischio.

Le misure generali sono obbligatorie, in quanto previste direttamente dalla legge o dal P.N.A. Le misure specifiche, pur non essendo previste dalla legge, sono comunque fortemente raccomandate proprio perché connesse a specifiche criticità di determinati processi / aree dell’Ente considerato.

Nell’ambito dell’attività di implementazione delle misure generali e specifiche si è tenuto conto della congruità delle singole misure da introdurre e, soprattutto, della loro sostenibilità da parte dei singoli “settori” di operatività dell’Ente, in quanto destinatari delle misure medesime.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato quanto segue:

- il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura ("in essere" / "termine di attuazione");
- l'indicatore di monitoraggio;
- i *target* ("valori attesi" e "impatti attesi").

6.6.1. Misure generali.

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che l'Ente è tenuto ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. e/o dalla Delibera A.N.AC. n. 777/2021.

In sintesi, si riportano a seguire le misure di livello generale.

#	MISURE DI LIVELLO GENERALE
M1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA
M2	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI, NONCHÉ CASI DI DELITTI CONTRO LA P.A.
M3	WHISTLEBLOWING
M4	CODICE DI COMPORTAMENTO
M5	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI
M6	REVOLVING DOORS / PANTOUFLAGE
M7	SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
M8	ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI
M9	REPORTING NEI CONFRONTI DEL RPCT (FLUSSI INFORMATIVI OBBLIGATORI)
M10	ROTAZIONE ORDINARIA (O MISURE ALTERNATIVE) E STRAORDINARIA
M11	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.
M12	MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
M13	TRASPARENZA
M14	PATTO DI INTEGRITÀ

1) Formazione obbligatoria (M1)

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine, il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale). Il CND di Belluno non ha in organico personale dipendente, ma ha previsto tale livello della formazione obbligatoria per ogni situazione futura;
- **livello specifico**, rivolto al RPCT, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari/responsabili addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente.

Il medesimo protocollo prevede altresì che il singolo ente assicuri l'organizzazione di attività di formazione permanente delle risorse umane attraverso metodiche di formazione strutturata verificando, tra l'altro, il trasferimento dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività.

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la **modularità**, il cui obiettivo principale è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di "rischio" presenti nelle strutture dell'Ente, la cui articolazione di massima non potrà prescindere dai seguenti contenuti:

- a) una parte introduttiva che spieghi cos'è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai fini del presente Piano, e le disposizioni previste dalla l. n. 190/2012, compreso il conflitto d'interessi e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- b) il rischio della corruzione nel contesto dell'Ente, con la presentazione di esempi concreti applicati all'ambiente reale e/o a casi realmente accaduti, con esemplificazioni di comportamenti apparentemente non dolosi che potrebbero invece rivelarsi fenomeni corruttivi;
- c) l'esplicitazione degli elementi per prevenire o arginare i fenomeni corruttivi, giungendo a dettagliare il ruolo che ciascuno ha all'interno della propria organizzazione al fine di riconoscere e "controllare" ogni eventuale situazione di rischio;
- d) approfondimenti (*focus*) propri delle aree a maggior rischio;
- e) obblighi di pubblicazione e accesso civico, semplice e generalizzato.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Formazione di livello generale	Formazione, di livello generale, verso tutti i Consiglieri con ruoli dell'Ente, della durata di circa 2 ore, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, PTPCT, Codice di comportamento, <i>whistleblowing</i>)	RPCT (selezione dei soggetti interessati ed individuazione dei docenti)	Entro dicembre 2024	Espletamento del percorso formativo Attestati di partecipazione Questionari di gradimento Test di apprendimento	Valore atteso: 100% <u>Impatto atteso:</u> Sensibilizzazione del personale sui temi trattati

2) **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. (M2)**

Al CND di Belluno si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

Il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le PP.AA. e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ente, per il tramite della segreteria, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi di amministrazione e dirigenziali (quest'ultimi, se presenti) presso la medesima, un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

Coerentemente con quanto sopradetto, nell'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente" del sito *web* dell'Ente sono pubblicate le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs. 39/2013 dall'organo di indirizzo (*i.e.* Consiglio Notarile).

Il RPCT verifica periodicamente la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, formalizzando i risultati di siffatte verifiche, ed esercita i poteri che la legge e il presente Piano gli riconosce in relazione alla contestazione di eventuali violazioni.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Inconfiribilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi	RPCT	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi	Valore atteso: 100%
	Adozione di schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto		In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	Impatti attesi: Facilitazione ed efficacia dei controlli
	Verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati		Entro dicembre 2023	Formalizzazione dell'esito delle verifiche (Report di audit ai sensi del d.lgs. n. 39/2013)	Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni

3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) (M3)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015 e n. 1134/2017) nonché, da ultimo, del d.lgs. n. 24/2023 e delle corrispondenti Linee Guida A.N.AC. (Delibera n. 311/2023), il CND ha approvato la Procedura di segnalazioni whistleblowing.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta previste dal presente Piano e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della normativa anticorruzione e trasparenza.

Il CND al fine di facilitare le segnalazioni al RPCT da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela della riservatezza del segnalante nei limiti previsti dalla legge, ha previsto più modalità per l'effettuazione della segnalazione:

- in forma scritta, tramite email, all'indirizzo consigliobelluno@notariato.it;
- in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 15 giorni, previa fissazione di un appuntamento.

Il RPCT conserva le segnalazioni in via assolutamente riservata, secondo quanto previsto dalla Procedura.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>Whistleblowing</i>)	Procedura <i>Whistleblowing</i>	RPCT	In essere	Aggiornamento della procedura	Valore atteso: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del <i>whistleblowing</i> Rafforzamento dei controlli " <i>bottom up</i> " Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

4) Codice di Comportamento (M4)

Lo strumento del Codice di Comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività dell'Ente.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione, è sorta la necessità, per ogni Ente, ivi compresi gli enti pubblici non economici, di adottare un Codice di Comportamento interno, redatto sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*".

In considerazione di quanto sopra, il CND - con adempimenti a cura del RPCT - provvederà, ove necessario, all'aggiornamento del Codice rispetto a quanto previsto dal succitato d.P.R. 62/2013, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 177/2020, e delle modifiche introdotta dal D.P.R. n. 81/2023.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Codice di Comportamento	Verifica di aggiornamento del Codice di Comportamento	RPCT / Consiglio Notarile	Entro dicembre 2024	Adozione del Codice di Comportamento	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

5) Astensione in caso di conflitto di interessi (M5)

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis della l. n. 241/1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interessi.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il soggetto competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A margine di quanto sopra, occorre sottolineare come l'art. 6 del D.P.R. 62/2013 abbia previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interessi e, ancor più di recente, tale obbligo è stato recepito dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023 (cd. "Nuovo Codice dei contratti pubblici"), quale altro importante riferimento per coloro che operano affidamenti di lavori, servizi o forniture (sul quale, rilevano altresì le Linee Guida A.N.AC. n. 15).

Le regole appena esposte trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici economici e a prescindere dall'esercizio di attività immediatamente di natura amministrativa.

In tal senso, al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice di Comportamento, l'Ente prevedrà un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interessi. Inoltre il CND di Belluno, assicura la messa a disposizione, di *format* per la comunicazione del conflitto di interessi nonché la trattazione di casi concreti in occasione dei percorsi di formazione.

Tanto premesso, nel corso dell'anno 2023 il RPCT, coltiverà le azioni necessarie per l'implementazione di eventuali modelli da utilizzare nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione ai vari soggetti che intervengono nell'ambito del ciclo di vita dell'affidamento, e secondo le indicazioni operative di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 15 e del P.N.A. 2022.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale che opera nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché per consulenti / collaboratori esterni	RPCT, con il supporto della segreteria	Entro dicembre 2024	Dichiarazione resa dall'interessato	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione del personale sul "conflitto di interessi" Rafforzamento dei controlli

6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti⁶.

Il CND di Belluno non ha in organico personale dipendente, ma ha previsto tale misura per ogni situazione futura.

⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 43°, della l. n. 190/2012 "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge" [ossia alla data del 28 novembre 2012].

Inoltre, l'art. 21, del D.Lgs. 39/2013 stabilisce che «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico».

In merito, l'A.N.AC. ha altresì precisato che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della Pubblica Amministrazione / Ente di appartenenza, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'Ente e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 o, negli enti locali, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente)⁷.

In attuazione di quanto precede, l'Ente richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali), ossia ai componenti del Consiglio Notarile e, ove ne ricorrano i presupposti, ai titolari di funzioni dirigenziali (ove presenti), di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. *revolving doors* per attività successiva.

L'Ente, effettua, a cura del RPCT, e in aderenza al modello operativo raccomandato dal P.N.A. 2022, le verifiche puntuali sui soggetti interessati dal divieto, mediante accesso alle banche dati a disposizione dell'Ente, all'uopo redigendo apposito verbale di verifica.

Infine, segnala, a cura del RPCT, all'A.N.AC. e alle ulteriori Autorità competenti le ipotesi di violazione del divieto, come riscontrate in sede di verifica.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>Pantouflage / Revolving doors</i>)	Adeguamento atti di conferimento di incarico / contratto di lavoro / appalto	RPCT	Entro dicembre 2024	Aggiornamento degli atti standard	Valore atteso: 100% Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli tesi al presidio della misura del <i>pantouflage / revolving doors</i> Identificazione di eventuali violazioni
	Flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate		Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativi alle irregolarità riscontrate	
	Acquisizione della dichiarazione di <i>exit</i>		Ad evento, tempestivo	Monitoraggio del RPCT in merito all'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	
	Verifiche successive		Puntuali, su tutti i soggetti interessati dal divieto	Report di verifica	

7) Sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dalla risonanza dei fatti di cattiva amministrazione / corruzione, rispetto ai quali assumono particolare importanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza, i cittadini e gli *stakeholders* dell'Ente.

⁷ Cfr. Orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare **efficace comunicazione e diffusione** alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Considerato altresì che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'Ente provvede a evidenziare sul proprio sito *web* le **specifiche modalità di comunicazione** per i portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'Ente medesimo.

L'Ente provvede - con adempimenti a cura del RPCT - altresì alla pubblicazione sul proprio sito *web* del PTPCT e dei relativi aggiornamenti, avviando periodiche fasi di **consultazione pubblica** come previsto dal P.N.A.

Inoltre, il CND di Belluno adotterà un canale telematico riservato e differenziato per consentire a soggetti esterni di effettuare la **comunicazione da e verso il RPCT che abbiano ad oggetto comportamenti di natura corruttiva posti in essere dal personale dell'Ente**. In tal senso, è attivato uno specifico **account di posta elettronica**, deputato all'acquisizione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini, utenti e portatori di interessi diffusi: consigliobelluno@notariato.it.

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della l. n. 190/2012, l'Ente è altresì tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile e monitoraggio dei rapporti	Consultazione pubblica del Piano	RPCT	In essere	Adozione della procedura	Valore atteso: 100%
	Apertura di canali per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012				Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità
	Monitoraggio dei rapporti tra il personale del CND e gli utenti esterni	RPCT	In essere	Verifica periodica	Valore atteso: <i>verifica ad anni alterni</i>
					Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

8) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M8)

Tale misura consente l'apertura dell'Ente verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente", l'Ente provvede, conformemente a quanto previsto dalla legge, a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nonché a rendere disponibile il presente Piano.

A norma dell'art. 1, comma 30, della l. n. 190/2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ove esistenti, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

A tal fine l'Ente provvederà a mettere a disposizione la posta elettronica quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito web.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti	Messa a disposizione di indirizzo dedicato per l'accesso	RPCT, con il supporto della segreteria	In essere	Presenza di informativa e indirizzo mail sul sito	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Favorire il costante dialogo con l'utenza interessata

9) Reporting nei confronti del RPCT (M9)

Come sopra anticipato, ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il RPCT si avvale del supporto e della imprescindibile collaborazione di tutti i Consiglieri e dipendenti del CND di Belluno.

In particolare, ferma restando l'attività di monitoraggio continuo direttamente operata dal RPCT, i Consiglieri e i dipendenti dovranno segnalare tempestivamente, per iscritto, eventuali disfunzioni ovvero irregolarità riscontrate.

Ai fini della predisposizione della relazione annuale (**entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'A.N.AC.**) e dell'aggiornamento del presente Piano (**entro il 31 gennaio di ogni anno**), tali soggetti, **ove ritenuto necessario dal RPCT**, sono altresì tenuti a trasmettere, all'indirizzo *e-mail* del RPCT, entro il **15 novembre**, una relazione dettagliata in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività dell'Ente.

Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare **sessioni di coordinamento annuali**, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
--------	--------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------

Reporting nei confronti del RPCT	Flussi informativi verso il RPCT (ad evento / a richiesta del RPCT)	RPCT	Entro il 15 novembre di ogni anno	Relazione agli atti dell'Ufficio del RPCT	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Raccordo costante tra il RPCT e i responsabili delle strutture (sistema rete)
----------------------------------	---	------	-----------------------------------	---	---

10) Rotazione (o misure alternative) (M10)

10.1) Rotazione ordinaria propria

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Il CND di Belluno non ha in organico personale dipendente, ma ha previsto tale misura per ogni situazione futura.

D'altra parte, e come più volte chiarito dall'A.N.AC. - anche con la citata Determinazione n. 1134/2017 - la rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico e professionale, né può essere adottata ogni volta in cui dalla rotazione scaturisca una "paralisi" degli Uffici ovvero impatti negativamente sulla continuità dei servizi resi all'utenza.

La succitata Determinazione ha peraltro provveduto ad individuare una misura alternativa alla rotazione, ossia la c.d. "**segregazione delle funzioni**", che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Tanto premesso, l'Ente, fermo restando che attualmente non ha in organico personale dipendente, ha previsto ugualmente tale misura per ogni evenienza futura.

10.2) Rotazione straordinaria

Con **Delibera n. 215 del 26 marzo 2019**, recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*", l'A.N.AC. è intervenuto, con indicazioni confermate dal P.N.A. 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale.

Nella Delibera richiamata, sono chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:

- (i) la rotazione straordinaria di cui all'art. art. 3, comma 1, della l. n. 97/2001 (c.d. **trasferimento obbligatorio**);
- (ii) la rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001.

10.2.a) Il trasferimento obbligatorio ex art. 3, co. 1, della l. n. 97/2001

L'art. 3, co. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97, recante "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", stabilisce che "*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di **enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza***".

Più in dettaglio:

- la norma ha introdotto per tutti i dipendenti - a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) - l'istituto del trasferimento ad **ufficio diverso** da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinvio a giudizio per i delitti richiamati (si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale, come richiamati sopra nella descrizione del significato di "corruzione" ai sensi della Legge Anticorruzione);
- il **trasferimento è obbligatorio**, salva la scelta, lasciata all'Ente, "*in relazione alla propria organizzazione*", tra il "**trasferimento di sede**" e "*l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente*", in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'Ente stesso può ricevere da tale permanenza (art. 3, co. 1, cit.).
- "*qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in **posizione di aspettativa o di disponibilità**, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza*" (art. 3, co. 2, cit.);
- in **caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione**, ancorché non definitiva, "*e in ogni caso, decorsi cinque anni*" dalla sua adozione (art. 3, comma 3), il **trasferimento perde efficacia**. Ma l'Ente, "*in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo*", "*può non dare corso al rientro*" (art. 3, co. 4, cit.);
- in **caso di condanna**, per gli stessi reati di cui all'art. 3, co. 1, anche non definitiva, i dipendenti "*sono sospesi dal servizio*" (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4);
- in caso di **condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni** per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5);
- nel caso di **condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni** si applica il disposto dell'articolo 32-*quinqies*, cod. pen.

In base a quanto precede, e coerentemente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. menzionata, con riferimento alle **conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del dipendente del CND di Belluno**, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320, cod. pen. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ove concretamente integrabili, si prevede che:

- a) in caso di **rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, l'Ente, con decisione del Consiglio Notarile, trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- b) in caso di **condanna non definitiva**, il dipendente, con decisione del Consiglio Notarile, è sospeso dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- c) in caso di **sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'Ente, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa altresì che l'elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e il CND di Belluno è fatto obbligo, a tutti i dipendenti dell'Ente, di comunicare l'**avvio di qualunque procedimento penale nei loro confronti**, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente del Consiglio Notarile e, comunque, a tutti coloro che collaborano con l'Ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi, studenti, etc.).

10.2.b) La rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001

La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all'art. 16, co.1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, consiste in un provvedimento dell'Ente cui affrisce il dipendente, adeguatamente motivato, con il quale - a fronte della **(mera) iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, c.p.p.** in relazione ai delitti di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e con il quale, conseguentemente, viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile, in relazione al CND di Belluno, davanti al giudice ordinario territorialmente competente.

In ragione di quanto precede, l'Ente – ferma restando la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui al l. n. 97/2001 – assicura l'operatività della rotazione straordinaria ove sia acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del dipendente nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., secondo gli stessi criteri di competenza del ridetto trasferimento obbligatorio (i.e. competenza del Consiglio Notarile).

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Rotazione (ordinaria e straordinaria)	Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni	Consiglio Notarile / RPCT	Ad evento	Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni	Valore atteso: n.a. Impatto atteso: • Rotazione ordinaria: n.a. • Rotazione straordinaria: tutela dell'integrità e dell'immagine dell'Ente
	Trasferimento obbligatorio / Rotazione straordinaria	Consiglio Notarile	Ad evento	Adozione del provvedimento	

11) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M11)

Ai sensi dell'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, i componenti di (eventuali) commissioni presso il CND di Belluno richiamate e i relativi segretari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.

Le dichiarazioni, con il supporto della segreteria, sono oggetto di controllo, *a campione*, da parte del RPCT, o, in caso di ragionevole dubbio, *mirato* del RPCT.

Si precisa che tale misura viene applicata dall'Ente in via volontaria per quanto riguarda le commissioni giudicatrici eventualmente costituite per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché ai fini dell'assegnazione ai suddetti uffici.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione	RPCT, con il supporto della segreteria	Puntuale	Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario / incarico di assegnazione a specifiche attività contemplate dalla norma	Valori attesi: controllo del 5% delle dichiarazioni entro il 2024 Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli

12) Incarichi extraistituzionali (M12)

Nei confronti dell'Ente, stante la sua natura di ente pubblico non economico, opera la disciplina in materia di incarichi extraistituzionali di cui all'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il CND di Belluno, fermo restando che attualmente non ha in organico personale dipendente, ha previsto tale misura per ogni situazione futura.

A tal fine, secondo quanto ivi previsto, il CND di Belluno monitorerà in ordine allo svolgimento, da parte del personale, di eventuali incarichi al di fuori del ruolo ricoperto, assicurando, a seconda dei casi, idonee procedure di espressa autorizzazione / previa comunicazione e, comunque, verifica in ordine all'assenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione in tema previsti dalla legge.

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati	Monitoraggio	Consiglio Notarile: monitoraggio e regolamentazione	Puntuale, ad evento	Indicazioni del Consiglio Notarile	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente allo svolgimento di incarichi esterni all'Ente in situazione di conflitto di interessi
	Format richiesta di autorizzazione	RPCT (redige il format autorizzatorio)		Format reso disponibile al personale dipendente	
	Verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	Consiglio Notarile	Puntuale, ad evento	Riscontro formale del Consiglio Notarile, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	

13) Trasparenza (M13)

Relativamente alla trasparenza, intesa quale misura di prevenzione di livello generale, si rinvia alla **Sezione II** del presente Piano.

14) Patto di Integrità (M14)

L'art. 1, co. 17, della l. 190/2012 prevede espressamente l'obbligo di introdurre negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata.

Il Patto d'Integrità è un documento, presidiato da sanzioni, contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, permettendo così un "controllo reciproco" delle parti contraenti.

La legittimità di questa tipologia di misure è sancita, tra l'altro, da una specifica determinazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione 4/2012 dell'AVCP), che ha evidenziato come l'accettazione delle clausole sancite nei Protocolli di legalità, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, comporti in realtà l'accettazione di regole comportamentali già doverose per tutti i concorrenti, e che in caso di loro violazione aggiungono anche sanzioni di carattere patrimoniale alla comune conseguenza dell'estromissione della gara.

Pertanto, in attuazione di quanto sopra, l'Ente prevede, in relazione alle procedure di affidamento di importo superiore a 40.000 euro, i relativi contratti debbano essere accompagnati dal Patto di integrità, il quale costituisce parte integrante del presente PTPCT. Negli avvisi, i bandi di gara, le lettere di invito, le Richieste di Offerta o formule analoghe di acquisto è riportato che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto d'Integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura.

A margine del Patto di Integrità, l'Ente promuove l'utilizzo dello strumento del Protocollo di Legalità quale ulteriore presidio avverso fenomeni corruttivi o di illegalità, anche come da ultimo disciplinato dal d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

Sintesi schematica della misura

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
--------	--------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------

Patto di Integrità	Patto di Integrità	RPCT	In essere	Adozione Patto di Integrità	Valori attesi 100%
	Adeguamento degli atti di affidamento		In essere	Adeguamento format	Sensibilizzazione degli operatori economici
	Flussi informativi verso il RPCT		Ad evento, tempestivo	Flussi e comunicazioni tracciate	Rafforzamento dei controlli nell'ambito delle procedure di affidamento

6.6.2. Misure specifiche

Per le specifiche delle singole misure, si rinvia all'Allegato 1 al presente Piano. Basti, in questa, sede riportare la schematizzazione delle diverse misure - utilizzate come parametro di riferimento - secondo la tassonomia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

	Misure specifiche	Azioni e strumenti	Indicatori di monitoraggio	Target e Impatti attesi
1	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento del CND di Belluno	Il Codice di Comportamento del Consiglio Notarile prevede delle norme che riguardano specifici aspetti nella gestione dei processi, rispetto ai quali si raccomandano determinati standard di comportamento	▪ Risultanze scheda mirata sul Codice di Comportamento somministrata, con periodicità annuale dal RPCT ai Consiglieri / personale coinvolto ▪ Risultanze flussi informativi e interlocuzioni (scritte e verbali) con il RPCT	Target: 100% Impatti: ▪ Periodicità annuale ▪ Sensibilizzazione del personale
2	Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	È prevista una normativa interna all'Ente volta a limitare l'esercizio della discrezionalità	▪ Aggiornamento Procedure e Regolamenti in essere ▪ Adozione di nuove Procedure e Regolamenti	Target: 100% Impatti: ▪ Rafforzamento dei controlli ▪ Maggiore efficacia dei controlli
3	Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi	Monitoraggio dei soggetti che operano in determinate aree di rischio Implementazione di declaratorie ad hoc	▪ Risultanze flussi informativi e interlocuzioni (scritte e verbali) con il RPCT ▪ Risultanze delle verifiche sulle declaratorie	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti: ▪ Sensibilizzazione

	Misure specifiche	Azioni e strumenti	Indicatori di monitoraggio	Target e Impatti attesi
		Verifica in ordine alla veridicità dei contenuti delle declaratorie		
4	Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie	Previsione di un obbligo motivazionale rafforzato in merito a determinate decisioni Individuazione di dati informativi che consentano di monitorare eventuali deroghe o scostamenti dalle indicazioni / regole generali	- Presenza di motivazione analitica e puntuale in merito alla scelta assunta - Report / Verbali interni dei soggetti interessati	Target: 100% Impatti: - Rafforzamento dei controlli - Maggiore efficacia dei controlli
5	Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	Pubblicazione di dati, in via volontaristica, nell'ottica di favorire il controllo diffuso e la mitigazione del rischio corruttivo	Pubblicazione di dati, documenti e informazioni sul sito web istituzionale, se del caso sulla Sezione "Amministrazione Trasparente"	Target: 100% Impatti: - Maggiori livelli di trasparenza - Semplificazioni dei controlli dall'esterno, da parte dell'utenza e degli stakeholder
6	Controllo su deleghe di poteri	Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dei poteri di delega, qualora vi sia delega di funzioni	- Report / Verbali interni - Segnalazione delle irregolarità, in via tempestiva, al RPCT	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti: - Rafforzamento dei controlli - Maggiore efficacia dei controlli
7	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)	Effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese sia da dipendenti che dagli utenti / consulenti, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 (art. 71 e 72 D.P.R. 445/2000)	Report / Verbali interni dei <i>process owner</i>	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti: - Rafforzamento dei controlli - Maggiore efficacia dei controlli
8	Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Consiglio, RPCT e dipendenti interessati, per finalità di aggiornamento, di confronto e	Report / Verbali interni delle Strutture interessate	Target: 100%

	Misure specifiche	Azioni e strumenti	Indicatori di monitoraggio	Target e Impatti attesi
		di circolazione delle informazioni utili ad elaborare migliori soluzioni dell'attività dell'Ente		Impatti: ▪ Maggiori livelli di condivisione dei processi decisionali
9	Condivisione del potere - Controlli incrociati	Coinvolgimento di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale in attività di controllo e di vigilanza in determinate attività dove c'è più rischio di esercizio di potere discrezionale / gestione del procedimento	▪ Assegnazione di più soggetti al processo	Target: 100% Impatti: ▪ Rafforzamento dei controlli ▪ Maggiore efficacia dei controlli
10	Monitoraggio dei termini procedurali	Monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali	▪ Report di verifica	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti; ▪ Rafforzamento dei controlli ▪ Maggiore efficacia dei controlli
11	Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Rotazione (ove possibile) delle pratiche	▪ Report di verifica	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti; ▪ Rafforzamento dei controlli ▪ Maggiore efficacia dei controlli
12	Audit	Previsione di controlli specifici su determinati processi, nell'ottica di verificarne la conformità normativa	▪ Report di audit	Target: verifiche a campione (% da precisare in relazione al singolo processo considerato) Impatti; ▪ Rafforzamento dei controlli ▪ Maggiore efficacia dei controlli

Sezione II | Trasparenza

7. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

7.1. Principi e linee direttrici del CND di Belluno

Il CND di Belluno condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ente assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione "Amministrazione Trasparente" - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato (di tipo aperto) da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- la piena accessibilità ai dati dell'Ente nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

7.2. La Sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del CND di Belluno è in continuo aggiornamento, ed è attualmente oggetto di interventi di implementazione al fine di dare compiuta attuazione previsioni di legge e di prassi, secondo le periodicità di aggiornamento ivi stabilite.

L'Ente ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito *web*, denominata "Amministrazione Trasparente", che dovrà essere articolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Delibera n. 777/2021, e al quale si rinvia.

7.3. Articolazione della responsabilità in tema di trasparenza.

Nell'**Allegato 2** al presente PTPCT sono indicati i soggetti sui quali gravano gli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatori agli effetti dell'Allegato 1 alla Delibera A.N.AC. n. 777/2021.

I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicazione supportano il RPCT:

- 1) alla raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) al trasferimento dei dati;
- 3) all'aggiornamento e monitoraggio dei dati.

In particolare, si riportano, a seguire, ed in via schematica, le funzioni dei diversi "attori" che intervengono nella gestione del ciclo di vita degli adempimenti trasparenza.

Ruolo	Descrizione delle funzioni	Incaricato
Responsabile dell'elaborazione / individuazione del dato	Assicura, in via autonoma, la produzione, l'elaborazione e/o l'individuazione del documento, del dato o dell'informazione oggetto di pubblicazione, verificandone la correttezza e la chiarezza	Consigliere delegato / Segreteria / RPCT
Responsabile della trasmissione del dato	Assicura la trasmissione del documento, del dato o dell'informazione alla competente struttura preposta alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ove non coincidente	Consigliere delegato / Segreteria / RPCT
Responsabile della pubblicazione del dato	Assicura la pubblicazione del documento, del dato o dell'informazione	Segreteria
Responsabile del monitoraggio del dato	- Assicura la presenza, la completezza e l'aggiornamento nei termini di legge del documento, del dato e dell'informazione oggetto di pubblicazione - Promuove ogni necessaria azione di miglioramento ed implementazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle novità normative e di prassi	RPCT

7.4. Obiettivi di trasparenza amministrativa da garantire.

Si riportano, a seguire, gli obiettivi rispetto a quanto previsto - in via obbligatoria - dal quadro normativo di riferimento:

- un ampio ed effettivo coinvolgimento degli *stakeholders* interni ed esterni nel processo di elaborazione del PTPCT (*consultazione pubblica*);
- l'implementazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di trasparenza;
- l'ampliamento del novero dei dati pubblicati, finalizzato a garantire il controllo sociale dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'Ente, nonché dei dati che riguardano la gestione e l'uso delle risorse, i procedimenti, le attività dei singoli uffici, la *performance*, i servizi e i costi a essi imputati etc.;
- una azione di sensibilizzazione in merito all'usabilità e al riutilizzo dei dati pubblicati;
- ove possibile e previa programmazione delle attività, la rilevazione - mediante appositi strumenti - del livello di soddisfazione degli utenti in merito al sito e alla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale dell'Ente.

7.5. Accesso civico.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, la Delibera A.N.AC. n. 1309/2016), l'Ente si doterà di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del surrichiamato Decreto Trasparenza.

Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) dell'Ente sarà disciplinato da apposito Regolamento entro il 2023.

La finalità del Regolamento sarà quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico, indicando:

- 1) i soggetti cui è consentito presentare l'istanza;
- 2) l'oggetto, i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza, anche in relazione al dato/informazione/documento richiesto;
- 3) gli organi deputati a ricevere l'istanza;
- 4) le modalità di gestione dell'istanza e alla trasmissione dell'istanza medesima ai soggetti che sono in possesso del dato/informazione/documento richiesto;
- 5) le responsabilità dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di gestione dell'istanza;
- 6) la tenuta del registro degli accessi (documentale, civico semplice e civico generalizzato);

Le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, possono essere trasmesse indifferentemente tramite mail, PEC o posta tradizionale:

- se riguardanti documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, al RPCT;
- se riguardanti documenti o dati **non** oggetto di pubblicazione obbligatoria, alla segreteria del CND di Belluno.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, il titolare del potere sostitutivo è del Presidente del Consiglio Notarile.

Ai fini della formulazione delle istanze di accesso civico ovvero della istanza di riesame del RPCT è possibile utilizzare i *format* reperibili sul sito dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", "Accesso Civico".

7.6. Formazione, informazione e Giornata della Trasparenza.

L'Ente, per il tramite del RPCT, assicura adeguati percorsi formativi in materia di trasparenza amministrativa, la trasmissione di note informative in tema di obblighi di pubblicazione e/o all'accesso civico, semplice e generalizzato, e, ove possibile, programma una Giornata della Trasparenza o, in alternativa, momenti istituzionali nell'ambito del quale rappresenta il livello di implementazione dei sistemi di controllo interno dell'Ente e le misure concretamente adottate per la trasparenza.

7.7. Bilanciamento trasparenza e data protection.

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere **attuata** nel rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali.

Conseguentemente, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. In tal senso si richiamano le previsioni del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), nonché le Linee Guida del Garante della Protezione dei Dati Personali del 2014 (e corrispondenti FAQ pubblicate sul sito istituzionale), così come i pareri e gli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Quale regola generale, pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre sempre verificare:

- (i) che la disciplina in materia di trasparenza preveda uno specifico obbligo di pubblicazione;
- (ii) che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. Lo stesso D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 7-bis, comma 4, dispone che *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, il Codice deontologico e, per eventuali e futuri dipendenti del CND di Belluno, il C.C.N.L. di riferimento.

In particolare:

a) Misure nei confronti dei dipendenti

Allo stato il CND di Belluno non ha in organico personale dipendente, ma ha previsto tali misure per ogni situazione futura. I procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare di cui sopra è soggetto a costante verifica da parte del RPCT e dal Consiglio Notarile.

b) Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Piano da parte di soggetti apicali diversi dai dipendenti il RPCT informerà il Consiglio Notarile il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

c) Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con il CND di Belluno (es. consulenti e collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è dovere dell'Ente inserire nei relativi contratti.

9. MONITORAGGIO DEL PTPCT

9.1. Monitoraggio e aggiornamento del Piano.

Come previsto nel P.N.A., gli enti pubblici non economici sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, come declinati dalla più volte citata deliberazione n. 777/2021.

Nell'ambito del Consiglio Notarile, il RPCT provvede al **monitoraggio periodico** (e, comunque, semestrale) sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione programmate nel presente Piano e alla **verifica puntuale** delle pubblicazioni sulla Sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le tempistiche indicate nell'**Allegato 2 al presente PTPCT**.

9.1.1. Metodologia sottostante al monitoraggio.

Il PNA 2022 prevede delle semplificazioni per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, auspicando allo stesso tempo l'incremento del monitoraggio al fine di garantire effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione. In quest'ottica il CND di Belluno ha previsto quanto segue.

Il RPCT procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

- a) raccolta d'informazioni, anche attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio;
- b) verifiche e controlli, anche documentali, presso le strutture organizzative (funzione di audit).

In particolare:

1) Raccolta di informazioni: il RPCT raccoglierà informazioni da parte del Tesoriere, del Segretario, dei Consiglieri delegati o (eventuale) personale, secondo modalità:

- *sincrona*: con cadenza almeno semestrale sarà chiesto un *report* sul rispetto delle misure del Piano e del Codice Etico;
- *asincrona*: al verificarsi di ogni fenomeno di cui il singolo interlocutore dell'Ente ritenga opportuno informare il RPCT.

2) Verifiche e controlli presso gli Uffici / audit del RPCT: in caso di evidenza o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di "corruzione" come considerata nel presente Piano, il RPCT procederà ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte dell'Ufficio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 840/2018.

9.1.2. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione

Il monitoraggio della trasparenza - oltre all'attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione - si articola su due livelli.

- 1) Primo livello di monitoraggio (autovalutazione della segreteria): la Segreteria provvede al monitoraggio in merito alle pubblicazioni di competenza secondo le tempistiche indicate nell'Allegato 2 al presente PTPCT, nella corrispondente colonna. Gli esiti del monitoraggio in autovalutazione sono trasmessi al RPCT;
- 2) Secondo livello di monitoraggio (monitoraggio stabile del RPCT): il RPCT provvede al monitoraggio agli effetti del d.lgs. n. 33/2013, in merito a tutte le pubblicazioni presenti in "Società Trasparente", secondo tempistiche e campionamenti diversificati a seconda del tipo di dato / documento / informazione, all'uopo redigendo un apposito verbale di monitoraggio. Il monitoraggio del RPCT riguarda:
 - lo stato della pubblicazione;
 - l'aggiornamento;
 - la completezza;
 - la chiarezza;
 - il formato;
 - la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR), secondo le indicazioni all'uopo diramate dal Garante.

9.1.3. Rendicontazione in merito al monitoraggio del Piano e delle misure con riferimento all'anno 2023

In relazione all'anno 2023, il monitoraggio del Piano, a cura del RPCT, ha riguardato - nell'ottica della integrale revisione del sistema - tanto l'attuazione delle misure di livello generale quanto di livello specifico. Si rinvia per le risultanze alla relazione annuale (anno 2023), redatta a cura del RPCT uscente.

9.2. Riesame

Con cadenza annuale, il RPCT, anche nell'ambito di incontri all'uopo organizzati e, comunque, mediante somministrazione di apposite schede di lavoro, provvede, nel confronto con i consiglieri interessati, a verificare l'attualità e la coerenza organizzativa della mappatura dei processi, della valutazione del rischio

(identificazione, analisi e ponderazione) ed infine delle misure di prevenzione.

9.3. Flussi informativi da e verso il RPCT

Ai sensi dell'art. 1, della l. n. 190/2012, il sistema di monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione si struttura in base ai seguenti flussi informativi:

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
Consiglio Notarile	▪ Da RPCT: relazione quadrimestrale di sintesi sull'attività effettuata e relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese ▪ Verso RPCT: comunicazione al RPCT sull'assetto organizzativo e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale. Eventuali segnalazioni di illecito pervenute dall'esterno.
Segretario	▪ Da RPCT: comunicazione di eventuali azioni da assumere ai fini della prevenzione dei rischi corruttivi o della corretta elaborazione / raccolta dei dati oggetto di pubblicazione; ▪ Verso RPCT: con riferimento alla rispettiva sfera di azione, comunicazione dei dati inerenti a violazioni riscontrate, ovvero segnalazione di violazioni che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento)
Tesoriere	▪ Da RPCT: comunicazione di eventuali azioni da assumere ai fini della prevenzione dei rischi corruttivi o della corretta elaborazione / raccolta dei dati oggetto di pubblicazione ▪ Verso RPCT: con riferimento alla rispettiva sfera di azione, comunicazione dei dati inerenti a violazioni riscontrate, ovvero segnalazione di violazioni che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento)
Segreteria	▪ Da RPCT: comunicazione di eventuali azioni da assumere ai fini della prevenzione dei rischi corruttivi o della corretta elaborazione / raccolta dei dati oggetto di pubblicazione; ▪ Verso RPCT: con riferimento alla rispettiva sfera di azione, comunicazione dei dati inerenti a violazioni riscontrate, ovvero segnalazione di violazioni che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento)

10. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO

10.1. Aggiornamento del PTPCT.

L'Ente, ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 777/2021, provvederà all'aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il **31 gennaio di ogni anno** - anche attraverso atto di conferma nell'ambito della programmazione triennale⁸ - secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività dell'Ente;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;

⁸ Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 777/2021, "tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico".

- adozione di nuovi Regolamenti o nuove Procedure, di ogni genere e con ogni finalità, che sortiscano impatti sul presente Piano.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Notarile.

10.2. Approvazione del PTPCT.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Presidente, con ratifica successiva del Consiglio Notarile.

Il Piano è diffuso verso tutto i Consiglieri e pubblicato sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI

Allegato 1 | *Gestione del rischio*

Allegato 2 | *Obblighi di pubblicazione*